

# **TI\_GERICHTE 90.1997.167 vom 7. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1997.167](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.167)

FR: TI\_GERICHTE 90.1997.167 du 7 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 90.1997.167 del 7 aprile 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) entro 30 giorni dalla notificazione. Il Comune è legittimato a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Il ricorso, interposto nei termini previsti dall'art. 38 cpv. 1 LALPT, è ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di \_\_\_\_\_). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv. 3 LPT : Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l'autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l'ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di \_\_\_\_\_, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55). Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d'opportunità (tranne, in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d'ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in

particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

### **E. 3**

Secondo l'art. 54 cpv. 1 LALPT il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure quando lo richiedano interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici. Giusta il cpv. 2 il piano particolareggiato dev'essere previsto nell'ambito del PR. Di regola il piano particolareggiato si contraddistingue dal PR per la maggior densità normativa: esso regola " in dettaglio " l'utilizzazione di una precisa parte del territorio comunale, in funzione di particolari obiettivi urbanistici, socio-economici, oppure di protezione della natura o dell'ambiente, segnatamente di monumenti, nuclei o centri storici. In casi particolari, più che di maggior densità occorre parlare di maggior specificità normativa. Non è quindi necessario che il piano particolareggiato disciplini in maniera più diffusa e particolareggiata una data parte del territorio; basta che la organizzi e regolamenti in modo più specifico di quanto non faccia normalmente il PR; le conferisca uno statuto speciale, una funzione particolare, entrambi sufficientemente determinati. Unitamente alla chiara enunciazione dello scopo, le prescrizioni sull'edificabilità e organizzazione dello spazio devono consentire di eruire con sufficientemente determinazione l'uso ammissibile di quella precisa parte del territorio comunale. Ciò è tanto più irrinunciabile quando il PP comporta una radicale modifica dell'assetto territoriale attuale. Ciò che avviene in concreto.

### **E. 4**

Nella versione originale il \_\_\_\_\_ rispondeva apparentemente a queste esigenze di determinatezza e prevedibilità. Non ultimo per la sua stessa radicalità fu fortemente osteggiato in sede di adozione. Pochi giorni dopo la risoluzione del legislativo comunale, formò oggetto di una mozione elaborata, presentata da alcuni consiglieri comunali vanamente oppostisi alla sua adozione. La commissione speciale del Consiglio comunale incaricata di esaminare la mozione non pervenne senza lacerazioni alla presentazione del proprio rapporto. Vi fu un rapporto di maggioranza ed uno di minoranza. Finalmente i postulati mozionali furono in larga parte recepiti dalla proposta di variante che il Municipio sottopose al Consiglio comunale. Sul punto più vivamente controverso del \_\_\_\_\_, l'affossamento della piazza, fu trovato un compromesso. Né livello inferiore a quello delle adiacenti strade, né adozione di questa quota, ma differimento della decisione alla presentazione di uno studio-progetto che il Municipio fu incaricato di far allestire. Questo per l'art. 18 NA \_\_\_\_\_, di gran lunga il tema più importante. Sull'art. 19 i pareri commissionali erano a tal segno divisi che il rapporto non prese finalmente posizione tra la variante e la soluzione iniziale. Mentre la maggioranza commissionale sosteneva l'opportunità di riformulare il disposto, una minoranza proponeva il mantenimento della formulazione in vigore. E' quanto il Municipio propose al Consiglio comunale, che vi aderì.

### **E. 5**

Come testé affermato, il tema dominante nella presente vertenza è quello della modifica dell'art. 18 NA\_\_\_\_\_. E' innegabile che la sistemazione della piazza a un livello inferiore è il punto focale del piano particolareggiato, che da essa trae non solo la sua originalità ma anche, principalmente, la forza connotativa. Il comparto si caratterizza proprio per questa piazza affossata che consente di destinare a locali pubblici (ristoranti, bar, negozi, ecc.) il pianterreno così ribassato e di creare percorsi pedonali sotterranei, al riparo dall'intenso traffico che affligge notoriamente il comparto. Ovviamente l'abbassamento della quota si riflette sull'IS. Questa soluzione, che ha perso a dir vero non poco della sua forza propositiva con la riduzione del perimetro del PP, aveva il pregio di definire in modo chiaro e determinato l'assetto del comparto. Era un vero e proprio piano particolareggiato che organizzava e disciplinava nel dettaglio l'uso ammissibile di quella parte esattamente delimitata del territorio comunale, in ossequio alla definizione di cui all'art. 54 LALPT. Così non si può più dire della soluzione adottata dal Consiglio comunale e giustamente non approvata dal Consiglio di Stato. La posizione, abbassata o no, della piazza è di tale importanza nel contesto del piano che lasciare indeciso questo punto toglie al piano stesso la necessaria determinatezza. Non si può lasciare la definizione di questo punto fondamentale alle indicazioni di uno studio-progetto di là da venire. Il comune osserva che questo studio ha funzione pianificatoria cui farà seguito tutta la procedura di adozione-approvazione di cui agli art. 32 seguenti LALPT. Ma è appunto il rinvio a questo atto pianificatorio, che toglie attualmente la necessaria completezza, sul piano per l'appunto pianificatorio, alla variante del \_\_\_\_\_. L'incertezza non investe solo, e già basterebbe, l'edificabilità in corrispondenza della piazza (abbassata o no), ma trae con sé una serie di punti interrogativi: cosa succede dei percorsi pedonali, come creare il collegamento con l'Università, come calcolare l'IS ecc. In queste condizioni il \_\_\_\_\_ non può assolvere alla funzione normativa e organizzatrice dello spazio propria di un piano particolareggiato e nemmeno peraltro di un PR. Funzione che non può essere rinviata ad un piano da definirsi successivamente, in base ad un futuro studio-progetto. Ciò è contrario all'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT. E' quindi giocoforza respingere il ricorso del comune e rinviargli gli atti affinché decida in termini pianificatoriamente corretti l'assetto che intende conferire al comparto di Piazza \_\_\_\_\_.

## **E. 6**

Per l'art. 19 NA\_\_\_\_\_ il discorso può rimanere sospeso. Può darsi che se la piazza verrà definitivamente prevista a livello strada le esigenze di unitarietà dei materiali vengano ad essere attenuate, si presentino con diversa intensità. La variante potrebbe rivelarsi congrua. Tuttavia una soluzione definitiva circa l'uso dei materiali atti a conferire unità e dignità architettonica alla piazza, può essere decisa in piena conoscenza di causa solo quando sarà noto se la piazza verrà abbassata o meno. E' una questione di misura, di proporzionalità. A situazioni diverse, soluzioni diverse. Nell'attesa di risolvere questo punto decisivo, né la soluzione originale né quella modificata dalla variante possono essere approvate. Da un lato quindi il ripristino della prima da parte del Consiglio di Stato è giustamente censurata dal comune, dall'altro la sua domanda di convalida della variante non può, allo stadio attuale della pianificazione, trovare adesione. Gli atti vanno rinviati al comune perché decida nuovamente il tema dell'unitarietà dei materiali nel quadro della decisione sull'assetto della piazza, segnatamente sul suo eventuale abbassamento. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.